

CIRCOLARE DEL 16/06/2025

APPROVATO IL NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

MODIFICHE, INTEGRAZIONI, ABROGAZIONE ACCORDI 2011-2012-2016

Con questa comunicazione desideriamo FornirVi che **FINALMENTE** (dopo almeno 2 anni di attesa) il **24 Maggio 2025 è ENTRATO IN VIGORE** Nuovo Accordo sulla Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sancito il 17 Aprile 2025.

Il Nuovo Accordo (sancito in Conferenza Stato Regioni) è finalizzato all'individuazione della durata dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, modifica gli accordi attuativi del D.Lgs.81/08 fino a qui attuati ed **elimina qualsiasi dubbio sulla possibilità di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall'assunzione; infatti viene precisato che il lavoratore deve essere formato prima dell'inizio dell'attività lavorativa, in linea con l'art. 37 del D.Lgs. 81/08**; conferma un principio fondamentale della prevenzione: **nessun lavoratore può iniziare un'attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.**

IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO!

Non ci sono più alibi o interpretazioni ambigue: **il lavoratore deve essere formato appena entra in azienda, prima dell'inizio dell'attività lavorativa e dell'assegnazione alla mansione.** Il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025 ha **eliminato ogni possibilità di fraintendimento**, rafforzando l'obbligo per il datore di lavoro di agire nel rispetto della normativa e dei principi di tutela della salute dei lavoratori.

Ulteriori principali Novità introdotte:

- **Abrogazione degli accordi attualmente vigenti in quanto accorpati e sostituiti dal nuovo ASR**
- **Formazione delle figure della sicurezza:**
 - **Invariati i corsi per i lavoratori** (formazione generale e specifica in funzione delle classi di rischio per attività/mansione svolta ed esito della Valutazione dei Rischi)
 - **Introduzione della formazione obbligatoria per DATORI DI LAVORO** (che non ricoprono il ruolo di RSPP). Questo al fine di poter svolgere correttamente le funzioni attribuite al DDL dall'art.18 del D.Lgs.81/08 e smi; durata del corso 16h e definizione dei moduli
 - **Modifica del corso per PREPOSTI.** Le ore minime di formazione sono aumentate a 12h e definizione dei contenuti dei moduli del corso . Al corso preposti si accede comunque sempre solo dopo aver eseguito la formazione dei lavoratori

- **Modifiche al corso per DIRIGENTI.** Introdotti nuovi contenuti minimi nei moduli del corso. Durata invariata rispetto agli accordi fino ad ora vigenti
- **Modifiche corso per i DDL che svolgono il ruolo di RSPP** (art.34 del D.Lgs.81/08 e smi)
Definizione dei moduli: modulo comune di 8h e poi articolazione dei moduli integrativi in base al settore di appartenenza. *Il DDL che svolge il ruolo di RSPP accede a tale corso SOLO dopo aver frequentato il corso obbligatorio per Datori di Lavoro*
- **Modifiche articolazioni dei moduli per RSPP/ASSP** (art.32 del D.Lgs.81/08 e smi) non datori di lavoro e definizioni esoneri formativi per coloro che abbiano svolto corsi universitari o percorsi formativi di contenuti equivalenti ai contenuti e durata dei moduli ABC, così come definiti dal presente ASR
- **Introduzione del corso per lavoratori, datati di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati** (DPR 177/2011): definizione ore corso e contenuti dei moduli
- **Modifiche ed integrazioni per i corsi per addetti alla conduzione/uso di attrezzature di lavoro specifiche** (per cui è richiesto "patentino" di cui all'art.73 del D.Lgs.81/08 e smi). **Normato anche il corso per addetti all'uso del carroponte** (non presente nei "vecchi accordi")
- **Corsi di aggiornamento:**
LAVORATORI: quinquennale
PREPOSTI: Biennale
DATORI DI LAVORO e DATORE DI LAVORO/RSPP: quinquennale (a decorrere dalla data di conclusione modulo comune)

Il Nuovo Accordo sulla Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro introduce inoltre modifiche e specificità per la realizzazione dei corsi (*struttura dei progetti formativi, condizioni e specifiche per didattica a distanza sia in videoconferenza che in e.learning, verbale di verifica finale per tutti i corsi*)

LABOR CONSULTING è struttura formativa associata ASSIDAL e dispone di docenti interni e collaboratori esterni per poter effettuare i corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche in modalità e.learning e videoconferenza in rispondenza dei criteri e requisiti del Nuovo Accordo Stato Regioni del 17.4.25

Chiama /Chiedi informazioni: 0331.1120012

Scrivere a: info@laborconsulting.net

LABOR CONSULTING
di Marchisio Roberto
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Via Sempione, 150
28053 CASTELLETO SOPRA TICINO (NO)
Tel. 0331.1120012
P. IVA 02573620032
C.F. MRCRRT60D19L219K
www.laborconsulting.net

